

Abbonamenti — Anno L. 3 — Semestre L. 2  
Trimestre L. 1 — Estero U. P. L. 6.

Inserzioni — In quarta pagina Cent. 25 per  
linea o spazio corrispondente — In terza  
pagina, dopo la firma del Gerente, Cent. 50  
— Nel corpo del Giornale L. 1 — Ritira-  
menti necrologici L. 10 — Necrologie L. 1  
la linea.

Gli abbonamenti e le inserzioni si ricevono  
esclusivamente alla Tipografia del Giornale.

PAGAMENTI ANTICIPATI.

Si accettano corrispondenze purché firmate  
I manoscritti restano proprietà del giornale  
— Le lettere non affrancate

Ogni numero Cent. 5 —

# La Gazzetta d'Acqui

(Costo corrente nella Posta)

Durante la crisi della carta il Giornale esce il 1° e 3° sabato di ogni mese.

ORARIO DELLA FERROVIA

PARTENZE: p. Alessandria 9, - 7,30 — Savona 13,40 - 18,55 — Asti 7,41 — Genova 5,30 - 19, —  
ARRIVI: da Alessandria 18,50 — Savona 7,22 - 12,44 — Asti 18,43 — Genova 7,25 - 20,19



L'Ufficio Postale sta aperto dalle 8 alle 19 per l'accettazione delle lettere raccomandate ed assicurate, distribuzione e vendita francobolli - dalle 8 alle 18 per l'accettazione e consegna pacchi postali - Per i Vaglia e risparmi (Cassa) dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 16 giorni feriali, nei giorni festivi dalle 8 alle 12. — L'Ufficio Telegrafico e Telefonico dalle 7 alle 22. — L'Esattoria dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 giorni feriali, e dalle 9 alle 12 giorni festivi. — La Banca Italiana di Sconto dalle 10 alle 18 — La Cassa di Risparmio di Torino tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17. Alla Domenica e al Mercoledì solo nelle ore antimeridiane. — L'Agenzia delle Tasse dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 16, giorni feriali e dalle 8 alle 12, giorni festivi. — L'Archivio Notarile Distrettuale nei giorni feriali dalle 8,30 alle 12 e dalle 14 alle 17,30 e dalle 9 alle 12 giorni festivi. — Conservatorio delle Isotiche dalle 9 alle 16, giorni feriali e dalle 9 alle 12, giorni festivi. — L'Ufficio del Registro dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 18 giorni feriali. Nei giorni festivi dalle 9 alle 12. — Consorzio Agrario Cooperativo dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 giorni feriali. — Gli Uffici Comunali dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18 giorni feriali e dalle 9 alle 12 giorni festivi.

## Anno nuovo

Non ci prenda vaghezza di spinger l'occhio ritroso fra gli allori, non tutti marcescibili, dell'anno ormai spento: tra questi allori pullulano piante abominevoli e si leva talora un lezzo di miserie senza nome. Voltiamo invece la faccia verso un Anno, forse, più munifico; esso non sarà soltanto nuovo, ma vuol essere una serie di giorni rinnovatori.

Ecco il figlio dei passati anni recar seco il pugnale della vendetta trasmessagli con vincolo sacro: se vogliamo che la trigenina lama scenda finalmente ultrice di tanti diritti conculcati, se vogliamo che il fato si compia prima che il 1918 passi alla storia, prepariamo, fin d'ora, il grande evento che ridarà all'Italia i confini impressibile da natura, con indelebili caratteri di monti e di marine.

O Lettori, questo è il nostro massimo augurio per Voi, per la Patria tutta!

Danniamo al sospetto ed al ghigno beffardo chi ormai non nutre fede nell'Esercito nostro, chi non riconosce la grandezza e la potenza d'Italia, solo perchè un nembo di barbarica caligine nereggia su alcune terre del Veneto.

L'Italia nostra, o Lettori amici, è divenuta più magnifica nel furore dell'armi, più ammirata dalle Nazioni, oggetto di meraviglia dello stesso tedesco lurco; e per Essa pregano, e pugnano nei lor silenzi di cripta improvvisata, fra la ghiaia, in edicole piramidali, in torri, in rulli, sotto ogni velo che celi e protegga, santi e guerrieri: rugge più terribile il Leone di San Marco, ed il tempio di Milano pare ch'attenda il nemico dall'alto per trapassarlo con le sue cuspidi sottili. E Padova? Padova pur ora vulnerata, non trema, nè soccomberà!

Se è sempre bella l'Italia nella sua vigilia d'armi, altrettanto sono ammirevoli i suoi soldati, che hanno ormai frustrato il duplice scopo « dell'antico avversario ». A questo Attila novello sarà conteso di scen-

dere al nostro dolce piano, se non gli è bastata la lena di farlo nella precedente mitezza invernale; i suoi velivoli infranti o fuggati sono prova manifesta della nostra superiorità (non numerica) nelle lotte aeree: e che ci vieta che altre navi poderose scendano negli abissi del mare?

Sarà gradino alla vittoria certa, come si espresse l'invitto Duca, un sacrificio romano; dovremo resistere in casa e sul campo di battaglia con tutti gli scaltrimenti che sa suggerire la carità della Patria, ma, più di tutto, è necessario che l'unità d'azione dell'Intesa riesca un fatto compiuto; è necessaria una vigorosa condotta della guerra in tutti i campi, anche nell'economico e nel finanziario. Quest'ultime sono difficoltà più gravi, che solo l'accorgimento ed il buon volere degli Alleati potranno presto superare; ma intanto ci è data la soddisfazione di constatare l'avvenuta fronte unica militare in difesa della Patria nostra.

A tale miracolo succederanno miracoli nuovi; e forse al primo verdeggiare delle nostre campagne, vedremo sferrarsi col vento che spira d'oltremare la falangé dei generosi uomini di Wilson. Potrà sembrare soverchio l'ottimismo di chi scrive; ma quegli che ci ha regalmente sovvenuti di denaro, saprà, a suo tempo, far dono altresì della vita.

E infine non sa forse francheggiarci poderosamente il generale Diaz dal maschio volto? Il patronimico Diaz suona discendente di Diego; e non è improbabile che il Capo dell'Esercito nostro discenda dal molto valeroso cavaliere el Cid Ruy Diaz de Vibar, il vincitore non vinto di Mori e di Cristiani, la cui fama giunse a los confines de Persia.

Su dunque, o Lettori, o Fratelli! L'Anno nuovo ci vuole reudenti con le armi e con le virtù domestiche; il nuovo anno ci chiama all'eterno e fecondo amplesso delle Nazioni Latine: per questo compia ognuno il suo dovere, e cerchi soprattutto nella moralità della vita, le forze per cui ai Germani d'un tempo rideva in volto un'inexhausta pubertas.

## I PARTICOLARI DEL DECRETO-LEGGE sul calmere delle pigioni

Art. 1. — L'inquilino che abbia adempiuto agli obblighi del contratto scaduta la locazione, ha diritto a prorogarla, a meno che il locatore non voglia egli stesso abitare la casa e non concorrano altre speciali gravi circostanze le quali giustifichino il suo diniego a consentire la proroga.

La proroga della locazione cui l'inquilino ha diritto può estendersi per la durata della guerra e sino a due mesi dopo la conclusione della pace; però il locatore ha facoltà di chiedere a sua volta che l'inquilino si obblighi a tenere la casa per un periodo di tempo rispondente alla consuetudine, in modo che la nuova scadenza della locazione coincida con l'epoca dell'anno in cui sogliono rinnovarsi gli affitti.

Art. 2. — La proroga della locazione stabilita nell'articolo precedente, ha luogo di diritto. L'inquilino che non crede di giovare e il locatore che crede di avere ragione per opporsi ad essa, devono, nel termine stabilito per la riconduzione della consuetudine, o, in difetto di tale consuetudine, almeno un mese prima della scadenza del contratto, avvertire con lettera raccomandata rispettivamente il locatore o l'inquilino.

Uguale avviso deve il locatore dare all'inquilino quando creda di giovare della disposizione sancita nella seconda parte del capoverso dell'articolo precedente. Nei cinque giorni successivi l'inquilino, con lettera raccomandata, può rendere noto al locatore che non accetta la sua opposizione alla proroga della locazione. In tal caso il locatore che intende insistere in essa, può adibire la commissione arbitrale istituita dall'art. 3 del decreto 6 marzo 1917 N. 403, cui è demandato di giudicare, applicando criteri di equità ed in qualità di arbitri amichevoli compositori anche su questa vertenza.

Art. 3. — Le norme stabilite negli articoli precedenti si applicano anche ai contratti di locazione, nei quali all'entrata in vigore del presente decreto già era avvenuta la scadenza o già era stata comunque da una delle parti notificata all'altra la risoluzione, o rispetto ai quali fossero decorsi termini stabiliti nell'art. 2. purché l'inquilino si trovi ancora nella casa ed il locatore non sia in grado di dimostrare, col contratto avente data certa anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, che già aveva affittato ad altri la casa medesima. Per tali locazioni l'avviso di cui al primo capoverso dell'art. 2 deve essere dato entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4. — Per addivenire alla proroga o alla rinnovazione, giusta gli articoli precedenti, il locatore non può elevare la misura della pigione stabilita col contratto scaduto, a meno che l'aumento non sia giustificato da notevoli lavori eseguiti o in corso di esecuzione nella casa locata o ad altre speciali gravi circostanze.

Non riuscendo il locatore ad accordarsi con l'inquilino per la determinazione del canone d'affitto, può adibire la commissione arbitrale di cui all'art. 2 perchè con i criteri e i poteri stabiliti, determini l'equa misura della pigione dovuta, tenendo soprattutto conto, in relazione al valore locativo dell'immobile, del canone precedentemente corrisposto o degli oneri che fanno carico al locatore. Questo articolo non si applica alle rinnovazioni di locazione già definitivamente concluse con contratto avente data certa anteriore all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5. — Nelle nuove locazioni i locatori non possono richiedere una pigione superiore a quella corrisposta fino ad ora, salvo che concorrano le circostanze mentovate nella prima parte dell'articolo precedente.

Art. 6. — L'inquilino che dopo l'entrata in vigore del presente decreto si obblighi a pagare una pigione superiore a quella che ora era stata corrisposta finora, può rivolgersi alla commissione arbitrale per la determinazione dell'equa misura della pigione da lui dovuta.

Art. 7. — Ad eccezione di quelle concernenti i termini consacrati nei due primi capoversi dell'art. 2. le disposizioni stabilite negli articoli precedenti si applicano anche ai subaffitti ed agli affitti degli appartamenti e case mobiliate, subordinatamente però alle esigenze del contratto esistente tra il locatore e il suo diretto conduttore. Per siffatte locazioni il locatore che creda di avere ragioni per non consentire la proroga, deve avvertirne con lettera raccomandata, almeno dieci giorni prima della scadenza del contratto, il conduttore che può notificargli la sua non accettazione nei cinque giorni successivi.

L'inquilino che dopo il 30 settembre 1917 abbia preso in affitto un alloggio mobiliato se la pigione cui si è obbligato, sia superiore a quella che era stata corrisposta fino alla detta data e nel caso in cui l'alloggio preso non era stato precedentemente affittato con mobilia, creda eccessiva la misura della pigione convenuta, può rivolgersi alla commissione arbitrale per la determinazione dell'equa misura della pigione.

Art. 8. — La facoltà menzionata nel capoverso dell'articolo che prece-